



Camera di Commercio
Perugia



IMPRESE DI FACCHINAGGIO

Istruzioni per la presentazione della denuncia al registro imprese



1. NORMATIVA:

L. 05.03.2001 n. 57 art. 17

D.M. 30.06.2003 n. 221

L. 02.04.2007 n. 40 art. 10

D.Lgs. 26.03.2010 n.59

L. 30.07.2010 n.122

Circolari varie

2. ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO

Per **imprese di facchinaggio** si intendono le imprese che svolgono una o più attività tra quelle previste nella tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali



- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

La normativa sul facchinaggio non si applica se l'attività principale dell'impresa consiste in: spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso e ai pesatori pubblici.



Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

I consorzi devono presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) come tutte le altre imprese e risultare in possesso dei requisiti di legge (compresa l'iscrizione nella fascia di classificazione).

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova SCIA, ma deve presentare soltanto l'usuale modulistica telematica COMUNICA. L'attività trasferita deve comunque essere la medesima .

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

Le imprese che intendano svolgere una delle attività sopra descritte devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - modello **SCIA/221** - alla Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale **il giorno stesso dell'inizio dell'attività**, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria previsti dalla legge (Legge 30/07/2010 n.122 e Dm.221/2003). La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica. La data di inizio attività dovrà necessariamente coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro Imprese.



4. REQUISITI

4.1 Requisiti di onorabilità (Mod.ONO/ALT/221/F)

Sono previsti dall'art. 7 del D.M. 221/03 e sono:

- ❑ assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ❑ assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ❑ mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- ❑ assenza di misure di sicurezza e di prevenzione (antimafia) o di procedimenti penali (anche in corso) per reati di stampo mafioso;
- ❑ assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e, per le società cooperative, violazioni della L. 142/01.

Questi requisiti sono tutti **autocertificabili** (con assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci - **Mod.ONO/ALT/221/F**) e devono essere



posseduti dai titolari delle imprese individuali, dagli institori o dai direttori preposti all'esercizio di un'impresa o a un ramo di essa, dai soci amministratori delle società di persone e dagli amministratori delle società di capitali e cooperative.

L'autocertificazione dei requisiti morali (Mod.ONO/ ALT/221/F) va resa tutte le volte in cui viene nominato un nuovo amministratore. Quindi, in caso di rinnovo cariche di società di capitali e di cooperative o in caso di assunzione della qualifica di socio amministratore di società di persone, è necessario allegare l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità.

4.2 Requisiti di capacità economico- finanziaria

Sono previsti dall'art. 5 del D.m. 221/03.

Con riferimento a questi occorre dimostrare:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di coloro che operano nell'impresa, compreso il titolare, i familiari collaboratori e i soci lavoranti (può essere allegata anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.19 del DPR 445/2000; per l'associato in partecipazione non è prevista l'iscrizione all'INPS); se si tratta di prima iscrizione è sufficiente la dichiarazione che l'iscrizione sarà fatta nei termini di legge;



- ❑ assenza di notizie su protesti cambiari a carico dei titolari di ditte individuali, dei soci delle società di persone, degli amministratori delle società di capitali e delle cooperative (accertamento d'ufficio attraverso il registro informatico dei protesti);
- ❑ comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario, che confermi l'affidabilità dell'impresa nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione).

Se l'impresa perde uno dei requisiti di onorabilità o di capacità economico - finanziaria, l'ufficio dovrà avviare le procedure di sospensione o cancellazione d'ufficio ex artt. 9 e 10 del D.M. 221/2003.

6. FASCE DI CLASSIFICAZIONE (Mod.FC/221/F)

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- ❑ fascia inferiore a € 2.500.000,00
- ❑ fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- ❑ fascia superiore a € 10.000.000,00



Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale.

Quelle attive da almeno due anni accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A. Esse devono presentare il modello apposito, disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della Camera di Commercio di Perugia, corredato dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

E' facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Variatione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Perugia corredato



dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

VERSAMENTI

Alle imprese che denunciano l'inizio o l'aggiunta dell'attività di facchinaggio o che richiedono la variazione della fascia di classificazione si applicano, oltre al diritto relativo al corrispondente modello di iscrizione o modificazione, i seguenti diritti:

- ❑ Ditte individuali: **euro 9,00** - contributo per il riconoscimento dei requisiti
- ❑ Società: **euro 15,00** - contributo per il riconoscimento dei requisiti

In caso di inizio attività è dovuta la **tassa di concessione governativa di euro 168,00** (ad esclusione delle cooperative sociali).

La tassa di concessione governativa non si applica in caso di sola variazione della fascia di classificazione.